

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 1952

(90^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio » (N. 2654) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1071, 1073
ZELIOLI, <i>relatore</i>	1071
PEZZINI	1072
FIORE	1072
ROCCO	1072
GRAVA	1073
D'ARAGONA	1073
BERSANI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1073

La riunione ha inizio alle ore 9,35.

Sono presenti i senatori: Bei Adele, Bitossi, Bolognesi, Bosco Lucarelli, Bo, Caso, D'Aragona, Elia, Farina, Fiore, Grava, Macrelli, Momi-gliano, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Putinati,

Rocco, Sacco, Tambarin, Verditti, Vigiani Zane e Zelioli.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Bersani.

PALUMBO GIUSEPPINA, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio » (N. 2654) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio ».

Come i colleghi ricorderanno nella riunione di ieri abbiamo approvato tutti gli articoli meno il 2 e il 19.

Erano state avanzate infatti varie osservazioni sugli aggettivi « effettivo » e « ordinario » contenuti nell'articolo 2 di cui abbiamo rinviato perciò l'approvazione, incaricando il relatore senatore Zelioli e il sottosegretario Bersani di prendere contatto con le organizzazioni che si interessano alla materia in modo da chiarire ogni ostico dubbio.

Prego il relatore di riferire in proposito.

ZELIOLI, *relatore*. Ho avuto uno scambio di idee con il sottosegretario Bersani e con i rappresentanti della Associazione i quali desiderano che il provvedimento venga approvato

d'urgenza e lamentano queste remore per cui si vedono defraudati di un diritto che loro compete da moltissimo tempo. Tuttavia, da modesto giurista, mi sono preoccupato della questione sollevata ieri e confermo la mia precedente opinione. Però, sia il Sottosegretario che altri colleghi mi hanno fatto osservare che i due aggettivi in discussione potrebbero dar luogo ad inconvenienti di varia natura. Mi rendo perfettamente conto di questa considerazione, debbo però dire ancora una volta che il disegno di legge al nostro esame è sorto a seguito di contestazioni intervenute fra le varie associazioni agli effetti del collocamento di questi invalidi di servizio. La questione è sorta incidentalmente perchè sembrava che gli invalidi per servizio dovessero avere lo stesso diritto di privilegio che hanno i loro colleghi infortunati di altre categorie e la legge è stata formulata d'accordo proprio con gli interessati. La categoria si è preoccupata non di fare una distinzione fra invalidi di servizio ordinario o straordinario, effettivo o non effettivo, ma solo di avere delle guarentigie presso i datori di lavoro e gli enti pubblici per il collocamento degli interessati. Così quello che ho detto ieri rimane anche oggi perchè qui noi discutiamo soltanto del collocamento degli invalidi di servizio già riconosciuti dalle autorità amministrative e giudiziarie che sono intervenute a giudicare sulla natura dell'infortunio e se questo era accaduto per cause di servizio o meno, assegnando l'infortunio alle varie categorie previste dalla legge.

Tutti gli avvocati che hanno avuto cause in materia hanno discusso molto in principio se il « servizio » fosse permanente o meno, se c'era una occasionalità, se l'infortunio era avvenuto *in itinere* o no. In ogni caso l'Autorità giudiziaria ha giudicato e, a seguito del suo intervento, l'Istituto nazionale degli infortuni ha liquidato la pensione ed è stata assegnata la categoria. Non ci dobbiamo preoccupare se l'infortunio ha avuto riconoscimento in un modo piuttosto che in un altro perchè gli articoli 5 e 6 prevedono che egli debba già avere un riconoscimento, una patente. Penso quindi che ciò non sia materia di discussione in questa sede, ad ogni modo mi rimetto a quello che deciderà la maggioranza.

PEZZINI. Tutto quello che ha detto il collega Zelioli è validissimo, ma si riferisce soltanto agli invalidi già riconosciuti. In questa legge dobbiamo preoccuparci invece dei riconoscimenti futuri e stabilire che gli invalidi saranno quelli che risponderanno ai requisiti dell'articolo 2. Ritengo che non possiamo essere soddisfatti delle assicurazioni che ci dà il collega Zelioli.

Io sono sempre molto perplesso a causa di quell'aggettivo « ordinario » attribuito al servizio, in base al quale si determina l'invalidità.

Si dice che « servizio ordinario » deve essere il contrapposto del servizio di guerra e quindi si aggiunge che nel « servizio ordinario » è compreso anche il lavoro straordinario. La soppressione dell'aggettivo mi sembra necessaria; riguardo all'urgenza del provvedimento io penso che, poichè la Camera non prende le sue vacanze oggi, essa avrà tempo di approvare il disegno di legge al più presto.

FIORE. Sono d'accordo con il senatore Pezzini. La questione è piuttosto delicata e l'urgenza non ci deve far velo. Ricordiamo l'altro caso urgente, quello degli autoferrottrantieri, riguardo al quale dovemmo fare degli emendamenti malgrado le pressioni ricevute. La Camera approvò il provvedimento dopo appena una settimana.

ROCCO. Anche a nome dell'insigne collega, senatore Venditti, confermo ciò che ho detto ieri. Sono sempre più convinto che bisogna togliere i due aggettivi che rappresentano un pericolo per la interpretazione della legge. Se la legge parla di servizio « ordinario » domani l'interprete potrà non applicarla in caso di servizio « straordinario ». Anche l'aggettivo « effettivo » deve essere soppresso.

I colleghi hanno ricordato la giurisprudenza che distingue l'infortunio avvenuto *in loco* dall'infortunio avvenuto in occasione del lavoro o *in itinere*. Non ho bisogno di ricordare che in questi casi la giurisprudenza è incerta. I giudizi della Magistratura di merito sono stati sempre concordi che dovesse essere risarcito anche l'infortunio in occasione di lavoro. La Cassazione in un primo tempo aderiva a questo concetto, in un secondo tempo con una serie di sentenze, lo ha negato. Nella « Gazzetta del tribunale » si diceva che a questo proposito c'è una giurisprudenza pendolare,

oscillante. Possiamo noi fare una legge che darebbe la stura a tutte e incertezze possibili? Siamo tutti d'accordo sulla urgenza del provvedimento, ma la Commissione del lavoro della Camera dei deputati può avere già deliberato da qui a otto giorni.

GRAVA. Concordo perfettamente con quanto hanno detto i colleghi Pezzini e Rocco. Noi non dobbiamo creare con una legge l'occasione per fare nuove cause. Concordo perciò sulla soppressione dei due aggettivi.

D'ARAGONA. Mi associo agli emendamenti soppressivi, ritenendoli assolutamente necessari alla migliore interpretazione della legge.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho preso contatto con gli estensori dell'articolo 2 per potermi rendere maggiormente conto del loro parere in rapporto alle obiezioni di ieri. In particolare l'articolo è stato steso dalla stessa Associazione dei mutilati per servizio la quale mi ha fatto avere anche una lettera che io avevo richiesto per essere maggiormente certo di interpretare il suo pensiero. Secondo la Associazione dei mutilati per servizio la dizione « servizio effettivo » sta a indicare un periodo in cui i dipendenti assolvano compiti direttamente connessi con la qualifica rivestita o comunque incumbenti per rapporto di impiego. Resta pertanto escluso il caso di infortunio incorso non per motivi di servizio durante i periodi di ferie, di permessi o circostanze simili. È invece compreso qualunque evento accaduto in periodo di servizio.

Questa interpretazione della Associazione mi sembra discutibile perchè non sempre l'aggettivo qualificativo ha una portata di questo genere. L'interpretazione che viene data dall'Associazione dei mutilati per servizio rappresenta un forzamento rispetto al senso più comune della dizione.

L'altro aggettivo « ordinario » dà luogo a maggiori perplessità. Secondo l'Associazione dei mutilati per servizio la dizione starebbe a denotare il servizio non dipendente da cause di guerra. Ora è evidente che se questo si potrebbe spiegare, con una interpretazione abbastanza logica, per i militari, non si vede come possa essere applicata ai civili nel senso che la dizione « servizio ordinario » sembra comprensiva anche degli infortuni motivati

da circostanze straordinarie. Anche tale interpretazione è solo relativamente convincente, per cui ritengo che se non si vuole lasciare amplissimo campo a quella che può essere domani l'interpretazione della legge, che nel contesto dei diversi articoli potrebbe anche giustificare la tesi del relatore, dobbiamo eliminare possibili equivoci e fare una legge ben congegnata nell'interesse della stessa categoria. Poichè il ritardo sarà solo di qualche giorno si può pensare con animo tranquillo alla soppressione dei due aggettivi. Per quarto riguarda l'aggettivo « effettivo », io sono incerto circa l'opportunità della soppressione, ma poichè siamo in via di miglioramento della dizione letterale dell'articolo, concordo sulla sua soppressione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sottosegretario di raccomandare all'XIª Commissione della Camera di approvare al più presto la legge.

Sono stati presentati due emendamenti all'articolo 2: il primo emendamento tende a sopprimere la parola « effettivo » alla terza linea del primo comma.

Metto ai voti tale emendamento soppressivo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il secondo emendamento tende a sopprimere l'aggettivo « ordinario » alla fine del primo comma e alla quinta riga del secondo comma. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo emendato:

Art. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

90' RIUNIONE (19 dicembre 1952)

Sono considerati orfani di caduti per servizio coloro dei quali il padre, o la madre esercitante la patria potestà o i diritti derivanti dalla medesima, siano morti per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o degli altri Enti di cui al precedente comma.

Metto ai voti tale articolo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 19 di cui do lettura:

Art. 19.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 9,55.